



Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero—Arretrati il doppio—**ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150—L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati—**INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2—Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- LEGGE 8 Febbraio 1967, n. 6 — *Legge relativa alla Riduzione degli assegni, degli stipendi e delle indennità dei dipendenti civili, militari e militarmente ordinati dello Stato, alla istituzione di una imposta speciale sugli stipendi dei dipendenti degli Enti di diritto pubblico ed all'aumento dei Dazi di esportazione sugli animali vivi e sul carbone.* Pag. 3
- LEGGE 8 Febbraio 1967, n. 7 — *Legge relativa Variazioni in aumento e compensativa del Bilancio di previsione 1967.* » 6
- LEGGE 8 Febbraio 1967, n. 8 — *Legge relativa all'Ordinamento Periferico dello Stato.* » 10
- LAW No. 8 of 8 February 1967 — *«Organization of the Regions and Districts».* » 14

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 15 Febbraio 1967,
n. 21 — *Modifiche del D. P. M. 18 Maggio 1966 n.
130, relativo alla ricostituzione della Commissione
Governativa di Studio e accertamento dei ritardi nel
pagamento delle fatture da parte delle Amministra-
zioni Statali.*

Pag. 18

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

UNIONE SVILUPPO COMMERCIO AFFRICA - S.p.A.
Avviso di Convocazione di Assemblea Straordinaria.

» 19

LEGGI E DECRETI

PARTE PRIMA

LEGGE 8 Febbraio 1967, n. 6.

Legge relativa alla Riduzione degli assegni, degli stipendi e delle indennità dei dipendenti civili, militari e militarmente ordinati dello Stato, alla istituzione di una imposta speciale sugli stipendi dei dipendenti degli Enti di diritto pubblico ed all'aumento dei dazi di esportazione sugli animali vivi e sul carbone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Riduzione degli stipendi

Con decorrenza 1° Febbraio 1967 e con scadenza 31 Gennaio 1968, gli stipendi e i salari percepiti dal personale civile di ruolo, militare e militarmente ordinato dello Stato sono ridotti in ragione delle seguenti misure:

fino a Sh. So. 500	Riduzione complessiva	4%
da Sh. So. 501 a 900	» »	6%
oltre Sh. So. 900	» »	8%

Art. 2

Riduzione degli assegni e delle indennità

1. Con decorrenza 1° Febbraio 1967 e con scadenza 31 Gennaio 1968, gli assegni e le indennità corrisposti mensilmente al Capo dello Stato, ai Deputati dell'Assemblea Nazionale, ai Membri del Governo ed a tutto il Personale Civile ruolo, militare e militarmente ordinato dallo Stato sono ridotti in ragione delle seguenti misure:

fino a Sh. So. 500	Riduzione complessiva	4%
da Sh. So. 501 a 900	» »	6%
oltre Sh. So. 900	» »	8%

2. La riduzione di cui al precedente comma, non si applica alla indennità alloggio, all'indennità di polizia, all'indennità di P. S. ed all'indennità militare.

Art. 3

*imposta speciale sugli stipendi e sulle indennità
dei dipendenti degli Enti di diritto pubblico*

1. Con decorrenza 1° Febbraio 1967 e con scadenza 31 Gennaio 1968, è istituita un'imposta speciale sugli stipendi e sulle indennità mensile di qualunque natura percepiti dagli Organi e dai dipendenti delle Amministrazioni Municipali e degli Enti di diritto Pubblico.

2. Le aliquote delle imposte speciali sono stabilite nelle seguenti misure:

fino a Sh. So. 500	Aliquote Complessive	4%
da Sh. So. 501 a 900	»	6%
oltre Sh. So. 900	»	8%

3. Le Amministrazioni Municipali e gli Enti di Diritto Pubblico sono obbligati in luogo dei prestatori di lavoro e con l'obbligo della ritenuta diretta al pagamento dell'imposta.

4. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato entro il quinto giorno successivo alla scadenza di ciascun mese presso l'ufficio delle imposte dirette o le sezioni tributarie regionali competenti per territorio.

Art. 4

Aumento dei dazi doganali

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, i seguenti dazi doganali sono aumentati nelle misure appresso indicate:

Dazi di Importazione

1. Ortaggi, compresi radici o tuberì:
 - a) ciat (1 agaro - fascio non superiore a 16 once) Sh. So. 3

Dazi di Esportazione

1. Animali domestici vivi:
 - a) Bovini, a capo Sh. So. 27
 - b) Pecore e capre, a capo » » 5
 - c) Cammelli, a capo » » 35
 - d) altri 20%
2. Carbone di legna per quintale Sh. So. 10

Art. 5

Gettito delle imposte

L'ammontare dell'entrata prevista in dipendenza dell'aumento del dazio di esportazione di cui al precedente articolo è di Sh. So. 1.200.000.

Art. 6

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1967.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze
ALI OMAR SCEGO

LEGGE 8 Febbraio 1967, n. 7.

Legge relativa «Variazioni in aumento e compensativa del Bilancio di Previsione 1967».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

VARIAZIONI — VIREMENT		Allegato — Annex B		
Sub-head Capitolo	DESCRIZIONE — DESCRIPTION	Previsioni Estimate 1967	Variazione Change	Nuova Previs. New Est.
1.0.0	Stipendi al Pers. - Pers. Remuneration	500.000	— 26.000	474.000
1.1.0	Assegni - Emoluments	2.424.000	— 194.000	2.230.000
1.2.1	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	699.400	— 36.400	663.000
ri	Assegni - Emoluments	177.720	— 19.720	158.000
1.2.1	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	1.323.030	— 68.030	1.255.000
o	Assegni - Emoluments	66.000	— 3.000	63.000
1.2.0	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	37.890	— 1.890	36.000
1.2.1	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	359.380	— 18.380	341.000
si	Assegni - Emoluments	43.440	— 2.440	41.000
1.2.1	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	868.600	— 45.100	823.500
1.2.1	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	2.193.130	— 111.130	2.082.000
1.2.1	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	1.915.430	— 99.430	1.816.000
1.1.0	Assegni - Emoluments	84.360	— 4.360	80.000
1.2.1	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	907.780	— 46.780	861.000
1.1.0	Assegni - Emoluments	84.360	— 4.360	80.000
1.2.1	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	8.928.800	— 464.800	8.464.000
1.2.1	Assegni - Emoluments	17.538.180	— 911.180	16.627.000
1.1.0	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	43.440	— 2.440	41.000
1.2.1	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	39.650.102	— 1.547.540	38.102.562
1.1.0	Assegni - Emoluments	43.440	— 2.440	41.000
1.2.1	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	1.277.620	— 63.620	1.214.000

Art. 5

Gettito delle imposte

L'ammontare dell'entrata prevista in dipendenza dell'aumento del dazio di esportazione di cui al precedente articolo è di Sh. So. 1.200.000.

Art. 6

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1967.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HADI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze
ALI OMAR SCEGO

LEGGE 8 Febbraio 1967, n. 7.

Legge relativa «Variazioni in aumento e compensativa del Bilancio di Previsione 1967».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' approvato per l'esercizio finanziario 1967 la variazione in aumento di cui agli allegati A e B.

E' approvata altresì la istituzione nel Titolo 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ufficio del Primo Ministro — del nuovo capitolo di spesa 4.42.0 denominato «Fondo di Riserva per le spese impreviste».

Art. 2

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1967.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze

ALI OMAR SCEGO

Allegato — Annex A

BILANCIO DI PREVISIONE 1967

ORDINARY BUDGET 1967

— 00 —

SOMMARIO — SUMMARY

Entrate — Revenue	Sh. So.	269.594.270
Maggiore entrata relativa all'aumento della benzina e della nafta.		
New higher revenue relating the increase of the petrol and gasoil and fuel oil (Decreto Legislativo 29 Dicembre 1966, No. 7).	Sh. So.	1.300.000
Maggiore entrata relativa all'aumento del dazio di esportazione sugli animali vivi e sul carbone.		
New higher revenue relating the increase of the export duty on livestock and charcoal (Legge 8 Febb. 1967, N. 6)	Sh. So.	<u>1.200.000</u>
TOTALE Entrate — TOTAL Revenue	Sh. So.	<u>272.094.270</u>
Spese — Expenditures	Sh. So.	269.594.270
Maggiore spesa — Increase of expenditures	Sh. So.	<u>2.500.000</u>
TOTALE Spese — TOTAL Expenditures	Sh. So.	<u>272.094.270</u>

VARIAZIONI — VIREMENT

TITOLO - HEAD	Sub-head Capitolo	DESCRIZIONE — DESCRIPTION	Previsioni Estimate 1967	Variazione Change	Nuova Previs. New Est.
	1.0.0	Stipendi al Pers. - Pers. Remuneration	500.000	— 26.000	474.000
1. Presidenza della Repubblica	1.1.0	Assegni - Emoluments	2.424.000	— 194.000	2.230.000
Palace of the Republic	1.2.1	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	699.400	— 36.400	663.000
Assemblea Nazionale	1.1.0	Assegni - Emoluments	177.720	— 19.720	158.000
National Assembly	1.2.1	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	1.323.030	— 3.000	1.255.000
2. Presidenza Consiglio Ministri	1.1.0	Assegni - Emoluments	66.000	— 1.890	63.000
Pres. Council of Ministers	1.2.0	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	37.890	— 1.890	36.000
3. Commissione Pubb. Impiego	1.2.1	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	359.380	— 18.380	341.000
Public Service Commission					
3. Magistrato ai Conti					
Magistrate of Accounts	1.1.0	Assegni - Emoluments	43.440	— 2.440	41.000
4. Min. Giust. e Affari Religiosi	1.2.1	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	868.600	— 45.100	823.500
Min. of Justice and Rel. Aff.	1.2.1	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	2.193.130	— 111.130	2.082.000
4. Ruoli Giudiziari					
Judiciary	1.2.1	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	1.915.430	— 99.430	1.816.000
4. Servizi Carcerari					
Prisons Services	1.1.0	Assegni - Emoluments	84.360	— 4.360	80.000
5. Ministero degli Esteri	1.2.1	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	907.780	— 46.780	861.000
Min. of Foreign Affairs	1.1.0	Assegni - Emoluments	84.360	— 4.360	80.000
6. Ministero dell'Interno	1.2.1	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	8.928.800	— 464.800	8.464.000
Ministry of Interior	1.2.1	Assegni - Emoluments	17.538.180	— 911.180	16.627.000
6. Polizia - Police					
Polizia - Police	1.1.0	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	43.440	— 2.440	41.000
7. Ministero della Difesa	1.2.1	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	39.650.102	— 1.547.540	38.102.562
Ministry of Defence	1.1.0	Assegni - Emoluments	43.440	— 2.440	41.000
8. Ministero Informazioni	1.2.1	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	1.277.620	— 63.620	1.214.000
Ministry of Information					

VARIAZIONI — VIREMENT

TITOLO - HEAD	Capitolo Sub-head	DESCRIZIONE — DESCRIPTION	Previsioni Estimate 1967	Variazione Change	Nuova Prev. New Est.
9. Ministero Pubblica Istruzione	1.1.0	Assegni - Emoluments	43.440	—	41.000
Ministry of Education	1.2.1	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	10.445.340	543.340	9.902.000
10. Ministero Sanità e Lavoro	1.1.0	Assegni - Emoluments	84.360	—	80.000
Min. of Health and Labour	1.2.1	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	9.200.730	478.730	8.722.000
11. Min. della Pianificazione	1.1.0	Assegni - Emoluments	43.440	—	41.000
Min. of Plann. and Coord.	1.2.1	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	374.520	19.520	355.000
12. Ministero delle Finanze	1.1.0	Assegni - Emoluments	84.360	—	80.000
Ministry of Finance	1.2.1	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	2.500.450	130.450	2.370.000
13. Ministero Lavori Pubblici	1.1.0	Assegni - Emoluments	84.360	—	80.000
Min. of Public Works	1.2.1	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	7.861.070	408.070	7.453.000
14. Min. Comunicaz. e Trasporti	1.1.0	Assegni - Emoluments	43.440	—	41.000
Min. of Comm. and Transport	1.2.1	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	7.788.580	404.580	7.384.000
15. Min. Industria e Commercio	1.1.0	Assegni - Emoluments	43.440	—	41.000
Min. Industry and Commerce	1.2.1	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	494.430	24.430	470.000
16. Min. Agricoltura e Zootec.	1.1.0	Assegni - Emoluments	84.360	—	80.000
Min. Agricult. and An. Hus.	1.2.1	Stipendi Pers. Ruolo - Sal. Perm. Staff	5.584.640	290.640	5.294.000
TOTALE - TOTAL			123.927.063	—	117.927.063

3. Pres. Consiglio Ministri
Gabinetto Primo Ministro 4.42.0 Fondo di riserva per le spese imprevi-
Pres. Council of Ministers penditures ste - Reserve Fund for unallocated ex-
Prime Minister's Office penditures

(*) La variazione di Sh. So. 8.500.000 è costituita dalla maggiore entrata di Sh. So. 2.500.000 di cui all'allegato A e dalla variazione compensativa di Sh. So. 6.000.000 di cui al presente allegato.
The virement of Sh. So. 8.500.000 comprises Sh. So. 2.500.000 for higher revenue (See Annex A) and Sh. So. 6.000.000 for compensative virement (See Annex B).

+ 8.500.000
(*)
8.500.000

LEGGE 8 Febbraio 1967, n. 8.

Legge relativa all'Ordinamento Periferico dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Suddivisioni territoriali dello Stato

1. Il Territorio dello Stato è suddiviso in Regioni.
2. Ogni Regione è suddivisa in Distretti.

Art. 2

Regioni e Distretti

1. La costituzione delle Regioni e dei Distretti è disposta con Decreto regolamentare emanato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

2. Nelle stesse forme di cui al precedente comma può essere disposta la funzione, l'incorporazione, la soppressione di Regioni o di Distretti, o la modificazione delle relative circoscrizioni territoriali.

Capo II — ORDINAMENTO REGIONALE

Art. 3

Governatore Regionale

1. A capo di ogni Regione è un Governatore Regionale.
2. Il Governatore è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 4

1. Il Governatore Regionale è la più alta autorità amministrativa della Regione. Egli vi rappresenta il Governo nella sua unità organica.

2. Il Governatore dipende gerarchicamente dal Ministro dell'Interno, da cui riceve ordini ed istruzioni.

3. Come rappresentante del Governo nella sua unità organica, il Governatore coordina e dirige l'esecuzione delle iniziative gover-

native nell'ambito regionale e, pertanto, tratta direttamente anche con gli altri Ministri ed Organi del Governo le questioni attinenti alle materie ed ai servizi di rispettiva competenza.

Art. 5

Funzioni Governatoriali di Pubblica sicurezza

1. Il Governatore è l'organo locale responsabile dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'ambito della rispettiva circoscrizione regionale.

2. Pertanto, i Comandi regionali ed i relativi reparti territoriali e mobili delle Forze di Polizia e del Corpo degli Ilalo, nei limiti delle rispettive competenze istituzionali, dipendono direttamente, in ogni regione, dal Governatore regionale in carica, il quale si avvale, inoltre, dell'opera dei dipendenti Commissari Distrettuali e la collaborazione dei Sindaci, coordinandone e dirigendone l'azione ai fini del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

3. Il Governatore regionale, inoltre:

- a) in caso di necessità, può richiedere, tramite il Ministero dell'Interno, l'intervento anche dell'Esercito e di altri Corpi militari o militarmente ordinati dello Stato;
- b) in caso di necessità, può richiedere, d'intesa coi Comandanti locali dell'Esercito, gli interventi di cui sopra anche in via diretta, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'Interno.

Art. 6

Altre funzioni governatoriali

Il Governatore Regionale esercita inoltre, nell'ambito della Regione, le seguenti specifiche funzioni:

- a) cura la diffusione delle leggi e dei regolamenti;
- b) vigila sulle Amministrazioni Municipali e sugli altri Enti locali, nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;
- c) esercita il potere di ordinanza, nelle materie ed entro i limiti stabiliti dalla legge;
- d) adotta, in casi di necessità urgente, i provvedimenti idonei alla tutela del pubblico bene;
- e) formula i programmi annuali della regione e degli organi dipendenti;
- f) favorisce le iniziative che contribuiscono a diffondere l'educazione e l'istruzione pubblica;

- g) provvede al riconoscimento giuridico delle associazioni o fondazioni private di natura non commerciale operanti nell'ambito della Regione;
- h) tutela in ogni settore gli interessi sociali, economici e culturali della popolazione in generale e dei lavoratori in particolare;
- i) dirige l'opera dei Commissari Distrettuali dipendenti;
- l) coordina la vita politica, economica e sociale della Regione e l'attività di tutti i suoi Uffici, Comandi e Servizi;
- m) esercita ogni altra funzione a lui attribuita da Leggi o Regolamenti speciali.

Art. 7

Vice Governatore Regionale

Alle dipendenze del Governatore può essere nominato, con procedimento analogo a quello previsto nel comma 2 dell'art. 3 della presente legge, un Vice Governatore Regionale, il quale collabora con il Governatore e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 8

1. Gli Uffici amministrativi della Regione sono suddivisi in base alle varie attribuzioni funzionali di cui ai precedenti articoli.

2. L'organizzazione di detti Uffici è stabilita con Decreti regolamentari dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Capo III — ORDINAMENTO DISTRETTUALE

Art. 9

Commissari Distrettuali

A capo di ogni Distretto è un Commissario Distrettuale, nominato nelle stesse forme di cui all'art. 3 secondo comma della presente Legge.

Art. 10

Funzioni commissariali

1. Il Commissario Distrettuale è alle dirette dipendenze gerarchiche del Governatore Regionale.

2. Egli esercita, nell'ambito del proprio distretto, le funzioni di cui agli artt. 5 e 6 lettere a), b), d), e), f), h), l) della presente legge, ed ogni altra specifica funzione a lui attribuita da leggi o da Regolamenti speciali.

Art. 11

Delegazione Distrettuale

1. Nei Distretti di maggiore estensione territoriale possono essere istituite, nei modi di cui all'art. 2 della presente Legge, delle Delegazioni Distrettuali, operanti quali organi periferici del Commissariato Distrettuale per l'esercizio delle funzioni specifiche nel Decreto istitutivo.

2. A capo di ogni Delegazione è un Delegato Distrettuale, nominato con Decreto del Ministro dell'Interno.

Art. 12

Uffici Distrettuali

Gli Uffici Distrettuali sono organizzati in forma analoga a quella prevista nell'art. 8 della presente Legge.

Capo IV — DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Norme abrogate

Sono abrogate:

- a) il Decreto Amministrativo 18 Maggio 1956, n. 78;
- b) gli artt. da 2 a 5 del Decreto Regolamentare P. R. 20 Agosto 1963, n. 218;
- c) ogni altra norma contraria od incompatibile con quelle della presente Legge.

Art. 14

Entrata in vigore

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1967.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Interno
ABDULCADIR MOHAMED ADEN

LAW N. 8 of 8 February, 1967.

«Organization of the Regions and Districts»,

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC
TAKING NOTE of the approval of the National Assembly;
HEREBY PROMULGATES
the following Law:

Part I — GENERAL PROVISIONS

Art. 1

Territorial Division of the State

1. The territory of the State shall be divided into Regions.
2. Each Region shall be divided into Districts.

Art. 2

Regions and Districts

1. Regions and Districts shall be established by Decree of the President of the Republic, on the proposal of the Minister of Interior, having heard the Council of Ministers.
2. The merger, incorporation, abolition, or modification of any Region or District may be effected following the procedure referred to in the preceding paragraph.

Part II — ORGANIZATION OF REGIONS

Art. 3

Regional Governor

1. The Regional Governor shall be the head of the Region.
2. He shall be appointed by decree of the President of the Republic on the proposal of the Minister of Interior, having heard the Council of Ministers.

Art. 4

General Functions of the Regional Governor

1. The Regional Governor shall be the highest administrative authority and shall represent the Government in the Region.
2. The Regional Governor shall be under the Minister of Interior, from whom he shall receive orders and instructions.
3. In his capacity as the representative of the Government, the Regional Governor shall co-ordinate and direct the implementation of the Government initiatives within the Region, and shall directly

deal with the other Ministers and organs of the Government on questions relating to the matters and services within their respective competence.

Art. 5

Functions of the Regionale Governors as a Public Order Authority

1. The Regional Governor shall be the local organ responsible for public order and security within the Region.

2. The Regional Commands and the respective territorial and mobile units of the Police Force and of the Ilalo Corps shall, within the limits established by law, be under the authority of the Regional Governor, who shall also avail himself of the services of the District Commissioners and of the collaboration of the Chairmen of the Local Councils and shall co-ordinate and direct their activity for the purpose of ensuring the maintenance of public order and security.

3. The Regional Governor may also:

- a) in cases of necessity request, through the Ministry of Interior, the intervention of the Army and other military and para-military Corps of the State;
- b) in cases of urgent necessity, and in agreement with the local Commanding Officers of the Army, make such requests directly, giving immediate notice thereof to the Ministry of Interior.

Art. 6

Other Functions of the Regional Governor

Within the respective Regions, the Regional Governors shall exercise the following specific functions:

- a) they shall be responsible for the circulation of Laws and Regulations;
- b) they shall exercise supervision over Local Administrations and other local Public Bodies, in the manner and within the limits prescribed by laws or regulations;
- c) they shall have the power to issue ordinances, on the matters and within the limits prescribed by law;
- d) in case of urgent necessity, they shall take appropriate measures for safeguarding public properties;
- e) they shall prepare the annual budget of the Region and Districts;
- f) they shall take steps towards spreading of education;
- g) they shall supervise the registration of associations and non-commercial private Corporations, within the Region;

- h) they shall safeguard the social, economic and cultural interests of the population and, in particular, of the workers,
- i) they shall supervise the activity of the District Commissioners;
- l) they shall co-ordinate the political, economic and social life of the Region and the activities of all its Offices, Commands and services;
- m) they shall perform any other function attributed to them by special Laws or Regulations.

Art. 7

Deputy Regional Governor

A Deputy Regional Governor may be appointed, under each Regional Governor, following the procedure laid down in Art. 3 (2) of this Law. The Deputy Regional Governor shall assist the Regional Governor and substitute him in the case of his absence or incapacity.

Art. 8

Regional Offices

1. Regional administrative offices shall be established on the basis of the Regional Governor's functions referred to in the preceding articles.

2. The organization of such offices shall be established by decrees on the President of the Republic on the proposal of the Minister of Interior, having heard the Council of Ministers.

Part III — ORGANIZATION OF DISTRICTS

Art. 9

District Commissioner

The District Commissioner shall be the head of the District. He shall be appointed following the procedure laid down in Art. 3 (2) of this Law.

Art. 10

Functions of the District Commissioner

1. The District Commissioner shall be directly under the Regional Governor.

2. He shall perform, within the District, the functions referred to in Articles 5 and 6 (a), (b), (d), (e), (f), (h), (l) of this Law and any other function attributed to him by special Law and Regulations.

Art. 11

Sub-Districts

1. Sub-districts may be established in the territorially large Districts, following the procedure laid down in Art. 2 of this Law. The Sub-districts shall be under the District Commissioner and shall perform the functions specified in the Decree establishing them.

2. A Head of Sub-district, appointed by decree of the Minister of Interior, shall be in charge of each Sub-district.

Art. 12

District Offices

District Offices shall be organized in a manner similar to that provided for in Art. 8 of this Law.

Part IV — FINAL PROVISIONS

Art. 13

Abrogation

The following provisions are hereby abrogated:

- a) Administrator's Decree N. 78 of 18 May 1956;
- b) Articles 2 to 5 of Presidential Decree N. 218 of 20 August 1963;
- c) any other provision contrary to or inconsistent with this Law.

Art. 14

Entry into Force

This Law shall come into force on the day following the date of its publication.

This Law shall be included in the Official Compilation of Laws and Decrees of the Somali Republic and published in the Official Bulletin.

All persons shall be required to observe it and to cause others to observe it as a law of the State.

Mogadishu, 8 February, 1967.

ADEN ABDULLA OSMAN

The Prime Minister
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

The Minister of Interior
ABDULCADIR MOHAMED ADEN

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO

15 Febbraio 1967, n. 21.

Modifiche del D.P.M. 18 Maggio 1966, n. 130 relativo alla ricostituzione della Commissione Governativa di Studio e Accertamento dei ritardi nel pagamento delle fatture da parte delle Amministrazioni Statali.

IL PRIMO MINISTRO

VISTI gli artt. 78, 79 e 83 della Costituzione;

VISTI gli artt. 3, 9, 10 e 12 della Legge 3 Giugno 1962, n. 14 e successive modifiche sull'ordinamento del Governo;

VISTO il Decreto del Primo Ministro in data 18 Maggio 1966, n. 130 sulla ricostituzione della Commissione Governativa di Studio e Accertamento dei ritardi di pagamento delle fatture da parte delle Amministrazioni Statali;

VISTO il foglio n. 12-C/1 in data 13 Febbraio 1967 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

RITENUTA la necessità, per il migliore funzionamento della Commissione Governativa di Studio e Accertamento, di provvedere alla sostituzione di alcuni suoi membri con altri;

DECRETA:

Articolo Unico

1. Il Sig. Ibrahim Islao Omar della Banca Nazionale Somala viene sostituito con il Sig. Baldasso Guido impiegato Regione del Benadir con funzione di Vice segretario della Commissione e membro.

2. Il Maggiore Nur Ahmed Moallim del Comando Forze di Polizia viene sostituito con il Maggiore Mohamud Ghedi della Divisione Tributaria in qualità di membro della Commissione.

Mogadiscio, li 15 Febbraio 1967.

IL PRIMO MINISTRO

Abdirizak Hagi Hussen

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

UNIONE SVILUPPO COMMERCIO AFRICA — S.p.A.

U.S.C.A. - Sede: Mogadiscio (Somalia) - Capitale Soc. Shs. So. 500.000

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti dell'Unione Sviluppo Commercio Affrica — U.S.C.A. — sono convocati in Assemblea Straordinaria in Mogadiscio, presso la Sede Sociale, Corso 1° Luglio, per il giorno 9 Marzo 1967 alle ore 10 per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Spostamento della chiusura dell'esercizio Sociale dal 31 Dicembre 1966 al 30 Aprile 1967.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, come sopra convocata, gli Azionisti i quali abbiano depositato le loro azioni presso la Sede della Società in Mogadiscio entro il 6 Marzo 1967.

Mogadiscio, li 19 Febbario 1967.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Rag. Comm. Gino Capone

(24)